

Indicazioni per il calcolo del deficit di finanziamento relativo agli investimenti sulle infrastrutture finanziate con misure di aiuto di cui al Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

1. CHE COS'È IL DEFICIT DI FINANZIAMENTO

Il deficit di finanziamenti (funding gap) rappresenta l'importo massimo dell'aiuto che è possibile concedere ad un investimento su un'infrastruttura.

Esso è rappresentato dalla differenza tra i costi ammissibili di un intervento e il risultato operativo dell'investimento.

Il risultato operativo è definito, al punto 39 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito: *“la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole”.*

Si ricorda che tale definizione è resa dalla Commissione ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., si tratta pertanto di una definizione che non può essere estesa a fattispecie diverse come la gestione dei progetti generatori di entrate, governate dalle regole dei Fondi SIE e aventi ratio e finalità diverse dal Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

2. GLI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

Ai fini della determinazione del deficit di finanziamento devono essere considerati esclusivamente i flussi di cassa positivi posti direttamente a carico degli utenti (esempio: la vendita o la locazione di terreni o immobili, servizi contro pagamento, tariffe a carico utenti, ecc...).

Altri flussi di cassa positivi (es. finanziamenti pubblici, sovvenzioni, ecc...) possono essere utilizzati per analisi di redditività del capitale e di verifica di sostenibilità finanziaria dell'investimento, ma non ai fini del calcolo del deficit di finanziamento.

Tale approccio trova conferma nel punto n. 39, articolo 2 (Definizioni) del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in cui è contenuta la definizione di risultato operativo.

Esso deve essere determinato come differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.

Si tratta, pertanto, di costi e proventi direttamente riferibili all'investimento in un'ottica incrementale.

A titolo esemplificativo, nel caso di specifici aiuti alle infrastrutture portuali, ai fini del calcolo del deficit di finanziamento non dovrebbero essere considerati, tra le entrate attese, eventuali contributi per il funzionamento dell'infrastruttura, dal momento che dette entrate, che assumono di norma la forma di contributi annualmente/periodicamente concessi, non sono imputati all'investimento, bensì si riferiscono esclusivamente al funzionamento dell'Autorità/Ente di che trattasi.

Con riferimento ai flussi attesi dei costi operativi, si devono considerare esclusivamente i costi di esercizio attualizzati, il p.to n. 39 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. dispone, come precedentemente esposto, che i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione. Si tratta di un elenco meramente esemplificativo e dunque non esaustivo. Lo stesso p.to 39 esclude dai costi di esercizio i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati già inclusi negli aiuti agli investimenti, e dunque già conteggiati tra i costi dell'investimento ammissibili.

La vita economica dell'investimento deve intendersi riferita al periodo di ammortamento dell'infrastruttura che di norma è legata alle specificità del settore di intervento. Il numero di anni da prendere a riferimento, di norma non è inferiore a 10 anni e non superiore a 30, è connesso alla vita economica dell'investimento, tenendo conto della sua durata fisica e della sua utilità tecnico-economica.

Allegato I Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione
Periodi di riferimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2

Settore	Periodo di riferimento (anni)
Ferrovia	30
Approvvigionamento idrico/gestione del ciclo delle acque	30
Strada	25-30
Gestione dei rifiuti	25-30
Porti e aeroporti	25
Trasporto urbano	25-30
Energia	15-25
Ricerca e innovazione	15-25
Banda larga	15-25
Infrastrutture d'impresa	10-15
Altri settori	10-15

Per quanto riguarda il tasso di attualizzazione dei costi e delle entrate attese, è necessario fare riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008) e ai tassi calcolati di conseguenza e pubblicati sul sito internet, di cui al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

La citata Comunicazione prevede che l'aggiornamento del tasso base fissato dalla Commissione Europea sia effettuato su base annua e che, al fine di tener conto di variazioni significati ed improvvise, esso venga aggiornato ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% del tasso valido in quel momento, mediante l'adozione di apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile al seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/strumenti-e-programmi/tasso-di-attualizzazione-e-rivalutazione>

3. IL CASO SPECIFICO DI INVESTIMENTI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Se l'intervento finanziato concerne progetti di ristrutturazione o riqualificazione di un'infrastruttura esistente e funzionante vanno presi in considerazione i costi operativi e le entrate strettamente connessi con l'investimento realizzato in un'ottica incrementale: con ciò intende farsi riferimento a costi operativi ed entrate aggiuntivi rispetto a quelli comunque sostenuti nella situazione "senza intervento".

L'eventualità che l'intervento non generi costi aggiuntivi e/o entrate addizionali è uno scenario plausibile e che va adeguatamente dimostrato così come il caso inverso.

4. IL CASO SPECIFICO DI INFRASTRUTTURE IN PERDITA

Qualora in conseguenza dell'intervento, l'infrastruttura oggetto di finanziamento non registri un incremento delle entrate/uscite rispetto al suo trend storico (ad esempio poiché non è previsto che varino in modo significativo i prezzi/costi di accesso o l'utilizzo e/o poiché non è previsto che varino in modo significativo le componenti suscettibili di determinare la generazione di entrate/uscite) allora è di conseguenza plausibile finanziare l'intervento al 100% ai sensi dell'art. 56 ter, par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..

5. IL CALCOLO DELL'IMPORTO MASSIMO DELL'AUIUTO

L'importo massimo dell'aiuto all'investimento è dato esclusivamente dalla differenza tra i costi ammissibili dell'investimento* e il risultato operativo.

Il risultato operativo come sopra descritto deve essere dedotto dai costi ammissibili ex-ante sulla base di ragionevoli proiezioni di calcolo, così come documentate a firma di un esperto, qualificato secondo le

disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato.

Ai sensi del par. 9 dell'art. 56ter del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in alternativa alle procedure di calcolo di cui ai paragrafi precedenti, per gli aiuti che non superano 5 milioni di Euro, l'importo massimo può essere fissato all'80% dei costi ammissibili dell'investimento*.

Nota*: Giova ricordare che i costi ammissibili dell'investimento non corrispondono al costo totale del progetto, ma sono indicati dalla Commissione nel regolamento per ciascuna tipologia di aiuto. Nel caso dell'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI "INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI" le spese ammissibili sono disciplinate dall'art. 10 dell'Avviso stesso, secondo i massimali di spesa riveniente dall'applicazione dei parametri di quantificazione della spesa di cui al medesimo articolo, con esclusione delle spese espressamente indicate come non ammissibili.

(Si invita a tal proposito a consultare al FAQ dedicate all'argomento consultabili al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/web/infrastrutture-e-trasporti/-/avviso-pubblico-di-selezione-interventi-di-dragaggio-dei-fondali-marini->)